



Newsletter per i Clienti

Lavoratori autonomi trattamento fiscale dei rimborsi spese novità decorrenti dal 01.01.2025

Tra le varie novità introdotte dal decreto legislativo 192/2024 in materia di revisione del regime impositivo dei redditi (*modifiche al Testo Unico IRPEF-IRES*), risulta di particolare interesse il nuovo trattamento dei rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo (professionista, consulente, etc) nell'espletamento dell'incarico conferitogli dal proprio cliente (committente).

Di seguito riepiloghiamo sinteticamente in una tabella le diverse modalità di rimborsi spese e il loro trattamento fiscale così come previsto dal novellato articolo 54 del Testo Unico Irpef/Ires.

Giova ricordare che per alcuni rimborsi nulla è cambiato rispetto a quanto previsto fino al 31.12.2024.

Tuttavia riteniamo utile riportare nella tabella anche tali rimborsi in modo da avere una panoramica completa.

Siamo consapevoli che l'estrema sintesi delle informazioni contenute nella tabella potrebbe rendere necessario un ulteriore approfondimento.

In tal caso siamo disponibili via mail o telefonicamente per la richiesta di eventuali chiarimenti su casi specifici.

Tabella pagina seguente

Spese per le quali si chiede il rimborso	Trattamento fiscale del rimborso per il professionista (lavoratore autonomo)	Trattamento fiscale per il cliente/committente	Condizioni da rispettare
<p>A) Spese anticipate "in nome e per conto" del cliente (visure, diritti camerali, imposte, ecc.)</p>	<p><i>Nessuna novità rispetto a prima :</i> Imposte dirette: escluse dal reddito Ritenuta d'acconto: non si applica Iva: fuori campo ex art. 15 D.P.R. 633/72</p>	<p>Il committente deduce l'intero importo esposto dal professionista (quindi compenso + rimborso delle spese richiesto dal professionista)</p>	<p>Le spese per le quali il professionista richiede il rimborso devono essere documentate e intestate al cliente / committente e allegate alla fattura o all'avviso di parcella</p>
<p>B) Spese di vitto e alloggio, spese di viaggio e altre spese sostenute dal professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, intestate al professionista e riaddebitate analiticamente al committente</p>	<p><i>Novità applicabile dal 01.01.2025 :</i> Imposte dirette: escluse dal reddito Ritenuta d'acconto: non si applica Iva: si applica con l'aliquota del 22% (solo per i contribuenti che <u>non</u> sono in regime forfettario) Contributo Casse Previdenziali: non si applica. N.B.: I costi per i quali si richiede il rimborso al committente non sono deducibili dal reddito</p>	<p>Il committente deduce l'intero importo esposto dal professionista (quindi compenso + rimborso delle spese richiesto dal professionista)</p>	<p>Le spese per le quali il professionista richiede il rimborso devono essere espone analiticamente al committente indicando e documentando la tipologia della spesa sostenuta e la modalità con cui è stato effettuato il relativo pagamento (bonifico, pos, carta di credito, paypal, e comunque strumenti che consentano la tracciabilità del pagamento).</p>
<p>C) Spese di vitto e alloggio, spese di viaggio e altre spese sostenute dal professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, intestate al professionista ma che NON vengono riaddebitate analiticamente al committente</p>	<p><i>Nessuna novità rispetto a prima :</i> Imposte dirette: sono imponibili e quindi il trattamento fiscale è equiparato a quello previsto per i compensi Ritenuta d'acconto: si applica laddove previsto (quindi solo per i contribuenti che non sono in regime forfettario) Iva: si applica con l'aliquota del 22% (solo per i contribuenti che non sono in regime forfettario). Contributo Casse Previdenziali: viene applicato. N.B.: in tal caso le spese sostenute dal professionista sono deducibili dal suo reddito ma con i seguenti limiti: 75% per le spese di vitto e alloggio e fino ad un massimo del 2% dei ricavi. Nessun limite per le altre spese (taxi, treni, ecc). Ovviamente per i contribuenti in regime forfettario tali costi non rilevano.</p>	<p>Il committente deduce l'intero importo esposto dal professionista (quindi compenso + rimborso delle spese richiesto dal professionista non in modo analitico e documentato)</p>	